

COMMISSIONE PARITETICA – Provvedimenti legislativi

Le funzioni e i compiti della Commissione Paritetica sono indicati nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**".

Nello specifico, all' Art. 2 - *Organi e articolazione interna delle università*, Comma 2, Lettera g) essa recita:

istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e) [qui ci si riferisce alle cosiddette Strutture di raccordo, ad es. le Facoltà, ove istituite], senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una **commissione paritetica docenti-studenti**, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

Già al Comma 1, Lettera r) essa viene citata con riferimento all' "attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle **commissioni paritetiche docenti-studenti**, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale".

E ancora, all'Art. 5 - *Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, Comma 3, Lettera c), si accenna al "potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle **commissioni paritetiche** di cui all'articolo 2, Comma 2, Lettera g)."

Queste disposizioni sono state accolte dallo **STATUTO dell'Università di Pavia** che recita (TITOLO 3. Art. 31):

Commissione paritetica

1. In ogni Facoltà ovvero in ogni Dipartimento nei casi di cui all'articolo 19, comma 2, è istituita una Commissione paritetica di docenti e studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

2. La composizione e il funzionamento delle Commissioni paritetiche sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

A sua volta, il **REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO** precisa (TITOLO II - STRUTTURE ED ORGANI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA, Capo II – *Facoltà*, Art. 65:

- Commissione paritetica

1. Presso ogni Facoltà, ovvero in ogni Dipartimento nei casi di cui all'art. 19, comma 2 dello Statuto, è istituita una Commissione paritetica composta da sei docenti (professori e ricercatori) e da sei studenti.
2. I sei docenti, due per ciascuna fascia, sono nominati dal Comitato direttivo della Facoltà (ovvero dal Consiglio di Dipartimento per le Commissioni paritetiche istituite nell'ambito di Dipartimenti), in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni classe di laurea.
3. I sei studenti vengono nominati dagli studenti membri del Comitato direttivo della Facoltà (ovvero del Consiglio di Dipartimento per le Commissioni paritetiche istituite nell'ambito di Dipartimenti) fra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alla Facoltà (o al Dipartimento).
4. Il Presidente della Commissione paritetica è eletto in seno alla Commissione tra i professori di prima fascia, il Vice-Presidente tra gli studenti e il Segretario tra i docenti.
5. La Commissione paritetica decade con la scadenza del mandato del Presidente della Facoltà.
6. Compiti della Commissione paritetica sono: *a)* svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'efficacia delle attività formative e delle scelte operate; *b)* esprimere parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche; *c)* formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio; *d)* analizzare, con l'ausilio di opportuni indicatori, le opinioni espresse dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività didattico-formative e sui corsi di studio nel loro complesso, al fine di valutare il livello di soddisfazione degli studenti; questa attività si svolge in accordo con le iniziative dell'Ateneo ed in collaborazione con il Nucleo di Valutazione; *e)* elaborare per il Comitato direttivo della Facoltà, ovvero per il Consiglio di Dipartimento, proposte per il miglioramento dell'efficacia e della qualità dei servizi didattici.
7. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è fornito dalla Presidenza della Facoltà, ovvero, per le Commissioni paritetiche istituite nell'ambito di Dipartimenti, dalla Direzione del Dipartimento.